



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero

BANDO DI CONCORSO

**PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE NEL COMUNE DI MONDOVÌ
LEGGE REGIONALE N.3/2010 ed i relativi Regolamenti Attuativi e s.m.i.**

DAL 06/10/2022 AL 30/11/2022

Ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 571 del 27/09/2022 è indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n.3 e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale che **si renderanno disponibili nel Comune di Mondovì** nel periodo di vigenza della medesima, fatti salvi gli alloggi riservati per le situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 10 della suddetta Legge Regionale 3/2010 ed i relativi Regolamenti Attuativi e s.m.i.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO

da possedere alla data del 27 settembre 2022 (*data di approvazione del bando di concorso*)

- a) essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornate in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art.2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
- b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno **cinque anni** nel territorio regionale, con almeno **tre anni**, anche non continuativi, nei Comuni compresi nell'**ambito territoriale n. 9** inerente le politiche welfare abitativo definiti con deliberazione della Giunta Regionale nr. 21-8447 del 22/02/2019 e precisamente: **Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Monesiglio, Montaldo Mondovì, Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovì, Scagnello, Somano, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola** o essere iscritti all'AIRE.

Il richiedente e gli altri componenti del nucleo, come definito all'art.4 della L.R. n.3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti previsti dall'art.3 della stessa Legge Regionale:

- c) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad € 21.752,42;

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e delle stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento 14/R di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. 3/2010.

Qualora prima della stipulazione della convenzione o prima della consegna dell'alloggio venga accertata la non permanenza dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso (fatta eccezione, come detto, per il requisito di cui alla lettera i), verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera b) L.R. 3/2010. Analogamente verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione qualora questa sia avvenuta sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

ASSEGNAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE ED AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i) (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

RISERVA A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Deliberazione della G.C. n.135 del 31.05.2022

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., un'aliquota massima del 25 per cento degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando saranno assegnati ai nuclei appartenenti alle seguenti categorie:

- giovani coppie che abbiano contratto matrimonio, unione civile e convivenza di fatto da non più di due anni;
- anziani;
- invalidi;
- nuclei monogenitoriali con prole.

DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art.4 del D.P.R. n.223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le **domande** di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere presentate esclusivamente on-line al Comune di Mondovì (corredate da marca da bollo da € 16,00) dal 06 ottobre 2022 al 30 novembre 2022 a pena esclusione, debitamente compilate e munite della documentazione richiesta.

Per i soli cittadini emigrati all'estero iscritti all'AIRE il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni e pertanto scade il 30 dicembre 2022.

Si avvisa che, per accedere alla compilazione della domanda sul portale telematico, è necessario autenticarsi tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale o Carta d'identità elettronica.

Gli interessati dovranno accedere alla home page del sito internet del Comune di Mondovì e, cliccare su "Servizi online" _ "Istanze online" _ "Avvio Procedimento" e accedere con SPID o CIE. Inserire i dati mancanti e alla voce tipologia scegliere Bando_ Bando Edilizia Sociale o collegandosi al link diretto **http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n201639&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=71&TipoBloccato=19**

Per un corretto inserimento seguire le "ISTRUZIONI OPERATIVE" disponibili sul sito.

Al termine del procedimento di inserimento on line della domanda e degli allegati, il sistema informatico rilascerà una ricevuta attestante la corretta registrazione della richiesta e alla stessa assocerà un numero di ticket necessario per individuare l'esito della domanda.

La mancata emissione del ticket indicherà il non corretto inserimento della domanda.

Per la validità delle domande farà fede la data e l'ora indicata nella suddetta ricevuta.

Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disagi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Saranno escluse dal bando le domande presentate prima o dopo la scadenza dei suddetti termini, e senza ricevuta.

Per informazioni relative al bando e alla compilazione della modulistica è possibile contattare l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Mondovì allo 0174.559263 dal martedì al sabato dalle ore 09.00 alle 12.00.

1) DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.

La copia dell'eventuale condizione dell'invalidità del richiedente e/o degli altri componenti del nucleo familiare, la certificazione di alloggio scadente (ai sensi dell'art.8 della L.R. 3/2010), la presenza di barriere architettoniche, gli atti relativi ad un eventuale sfratto e quelli specificatamente richiesti dalla tabella punteggi devono essere invece documentati e allegati alla domanda insieme alla carta d'identità (qualora non venga apposta la firma digitale), il permesso di soggiorno in corso di validità se posseduto e copia della marca da bollo del valore di € 16,00.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3/2010, il Comune di Mondovì si riserva di richiedere agli interessati ulteriori documenti, oltre a quelli già indicati nel modello di domanda, eventualmente occorrenti per comprovare le situazioni dichiarate nella domanda fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art.8 della L.R. 3/2010 e dal Regolamento attuativo n.10/R.

2) VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla verifica delle domande presentate provvede il Comune di Mondovì il quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di 30 giorni.

Le domande, una volta verificate dal Comune di Mondovì, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/2010. Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art.8 della L.R. 3/2010 e dal Regolamento attuativo n.10/R.

La predetta Commissione, istituita presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n.9 nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet del Comune di Mondovì. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

CONTROLLI

La Commissione preposta alla formazione della graduatoria e gli uffici comunali competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

L'Amministrazione comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

FORME DI PUBBLICITA'

Il presente bando di concorso è pubblicato per 15 giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune di Mondovì, nelle sedi dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud- Sede operativa di Cuneo, in luogo aperto al pubblico e nei propri siti informatici.

Il bando verrà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Mondovì www.comune.mondovi.cn.it. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani all'estero, copia del presente bando è trasmesso alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi nei quali risultino emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) dei Comuni dell'Ambito territoriale n.9.

Della pubblicazione del presente bando è data, inoltre, notizia mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n.3/2010 10 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n.9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R.

Informativa resa ai sensi del regolamento europeo 679/2016 (Comune di Mondovì)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, con sede in Corso Statuto n. 15, email: info@comune.mondovi.cn.it, PEC: comune.mondovi@postecert.it, tel. 0174.559211.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l'Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: dpodanieladadone@gmail.com.

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo <https://comune.mondovi.cn.it/privacy> nella sezione informative.

Mondovì, 27/09/2022

IL RESPONSABILE
Dott.sa Federica Terreno
firmato in originale